



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani**

Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti

TITOLO I

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

- Art. 1 - Indizione delle elezioni
- Art. 2 - Elettorato attivo
- Art. 3 - Elettorato passivo
- Art. 4 - Commissione e Seggio elettorale
- Art. 5 - Insediamento del Seggio elettorale
- Art. 6 - Operazioni di voto e sistema elettorale
- Art. 7 - Scrutinio
- Art. 8 - Nomina e decadenza degli eletti. Elezioni suppletive
- Art. 9 - Ricorsi

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10 - Diritto di accesso
- Art. 11 - Diritto alla riservatezza
- Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 16 dello Statuto del Conservatorio.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 60 giorni prima dalla scadenza del mandato dell'organo. In prima applicazione, sono indette con provvedimento del Direttore entro 15 giorni dall'emanazione del presente Regolamento.
3. Le eventuali elezioni suppletive di cui all'art. 16 comma 7 dello Statuto sono indette con provvedimento del Direttore non oltre 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 8.
4. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Istituto, ed in esso viene indicato:

- a) Il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 16 comma 1 o comma 7 dello Statuto;
- b) I requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- c) Il termine di presentazione delle candidature; tale termine non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 20 giorni dalla data di indizione della procedura;
- d) La data, il luogo e l'ora delle votazioni; tale termine non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 45 giorni dalla data di indizione della procedura.

ART. 2. ELETTORATO ATTIVO

1. Compongono l'elettorato attivo gli studenti iscritti al Conservatorio che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi), alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

ART. 3. ELETTORATO PASSIVO

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi), e che non si trovino in situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire in Conservatorio nel termine previsto dal provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo posta certificata. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal responsabile del procedimento. Questi le trasmette alla Commissione Elettorale, che entro cinque giorni verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo Pretorio del Conservatorio.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.

5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio.

6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.

7. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale, cui viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 4. COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale. Ciascun organo è composto da tre membri: uno scelto tra i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio con incarico a tempo indeterminato e tra i supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, con funzione di Presidente; uno scelto tra il personale amministrativo, con funzione di segretario; e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali, nonché ai corsi superiori di vecchio ordinamento. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento dei membri titolari.

2. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
4. La Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale si avvalgono della collaborazione degli Uffici di Segreteria.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati dal segretario, sono sottoscritti dai componenti e pubblicati mediante la loro affissione all'Albo Pretorio dell'Istituzione.

ART. 5. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
 - il controllo dei locali e delle urne, che devono essere predisposte in modo da assicurare la segretezza del voto;
 - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente il Seggio elettorale;
 - la redazione del verbale delle proprie attività;
2. la Commissione Elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio Elettorale per le operazioni di voto, ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

ART. 6. OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nella ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione.
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
3. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una X il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
4. Il numero di preferenze esprimibili è il numero intero immediatamente inferiore alla metà dei rappresentanti da eleggere, ai sensi dell'art. 8 comma 8 lett. d) e dell'art. 16 comma 1 dello Statuto. Esso è individuato dal decreto di indizione.
5. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quello su cui siano stati apposti segni che ne permettano la riconoscibilità e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
7. Per la validità delle elezioni non è previsto alcun numero minimo di votanti. Sono eletti i candidati che ricevono il numero maggiore di voti. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani di età.

ART. 7. SCRUTINIO

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 8. NOMINA E DECADENZA DEGLI ELETTI. ELEZIONI SUPPLETIVE

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i componenti della Consulta degli Studenti. Essi assumono la carica all'inizio dell'anno accademico di riferimento, se si tratta di elezioni ordinarie; entro 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto, se si tratta di elezioni suppletive.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto, in caso risultino eletti soggetti legati tra loro da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado, prevarrà il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevarrà il più anziano d'età.
3. In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni, o nei casi previsti dal comma precedente, subentra nella carica il primo dei non eletti; in mancanza, nel caso in cui venga meno la maggioranza della Consulta, si procederà a elezioni suppletive limitatamente ai componenti da designare; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dell'organo.
4. La decadenza di cui al comma 9 dell'art. 11, al comma 5 dell'art. 12 e al comma 6 dell'art. 16 dello Statuto non opera se lo studente risulta contemporaneamente e regolarmente già iscritto a un altro Corso di studio di livello superiore, oppure qualora lo studente presenti entro 15 giorni dal conseguimento del titolo domanda di ammissione ad altro corso accademico. In caso di non ammissione, lo studente decade.

ART. 9. RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10. DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti

e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.